



COMUNE DI SCICLI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)



ORIGINALE

N. 34 R.O.

del 22-2-18

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. DIVIETO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI ELETTORALI AL DI FUORI DEGLI SPAZI AUTORIZZATI E NELLE ORE NOTTURNE.

IL SINDACO

- **VISTA** la nota n. 56/1/E.P. 2018/S.E. del 02/01/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 354 del 03/01/2018, con la quale la Prefettura di Ragusa ha comunicato che con Decreti del Presidente della Repubblica NN. 208 e 209 del 28 Dicembre 2017, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 è stata fissata per domenica 04 Marzo 2018 la data per i comizi elettorali per lo svolgimento delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- **CONSIDERATO** che la Legge prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente in appositi spazi stabiliti dalla Giunta Comunale in rapporto alla popolazione di singoli centri abitati;
- **DATO ATTO** che la Giunta Comunale con deliberazione G.C. N. 18 del 01/02/2018 e succ. modif. ed integr., ha provveduto a determinare e ad individuare tali spazi su appositi tabelloni distribuiti nel centro abitato di Scicli e per ciascuna borgata da destinare alla propaganda elettorale per l'elezione diretta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018;
- **VISTA** la nota prefettizia prot. n. 4646/4/EP 2018/S.E. del 20/02/2018 ad oggetto "Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018 – Applicazione norme disciplina propaganda elettorale" con accluso verbale della riunione tenutasi, in pari data, presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ragusa, con la quale, tra l'altro, si invitano i Sindaci dei Comuni della provincia ad emanare apposita Ordinanza, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, per regolamentare la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, vietandola, in particolare, dalle ore 24,00 alle ore 6,00
- **RITENUTO** di aderire all'invito della Prefettura, vietando pertanto l'affissione dei manifesti elettorali nelle ore notturne e specificatamente dalle ore 24.00 alle ore 6.00;
- **RITENUTO** altresì opportuno e necessario adottare provvedimenti a tutela e salvaguardia del decoro urbano potenzialmente compromesso dall'affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti o riservati ad altre liste o ad altre candidature;
- **RICHIAMATI** gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
- **VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, introdotto dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, secondo cui per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge 212/1956 e dell'art. 15, comma 17 Legge 515/1993, chiunque affigge stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 ad € 1.032,00;
- **ATTESA** la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla Legge;

- **VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Art. 1 - E' fatto divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori dagli spazi regolarmente assegnati.

Art. 2 - E' fatto divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale nelle ore notturne e specificatamente dalle ore 24,00 alle ore 6,00.

La presente ordinanza è produttiva di effetti con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e fino al 2 marzo 2018.

DIFFIDA

Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti che violano i superiori divieti con l'avvertimento che:

Chiunque viola le disposizioni di cui all'Art. 1, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 ad € 1.032,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'Art. 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono a carico, in solido tra loro, del/degli autore/i materiale/i del fatto e del committente responsabile.

Le spese sostenute dal Comune per la defissione dei manifesti affissi in violazione al presente provvedimento, sono poste a carico, in solido tra loro, degli autori materiali del fatto e del committente responsabile.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo istituzionale dell'Ente; la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Ragusa, al Comando Stazione Carabinieri, al Commissariato P.S., al Comando VV.UU. e all'Ufficio Elettorale comunale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Restano salve e impregiudicate tutte le altre norme vigenti in materia. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR-Sicilia entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo istituzionale.

IL SINDACO

(Prof. Vincenzo Giannone)

